

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA ASL N. 5 ORISTANO**SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI ADDETTO STAMPA**

Reg. n° _____ del _____

L'anno duemiladodici addì _____ del mese di _____, presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione D.G n° _____ del _____,

TRA

- il **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L."

E

- la **Dr.ssa Maria Paola Medde**, nata a Oristano il 29/06/1977 e residente a Santa Giusta, in Via Alessandro Manzoni, n.14, C.F. MDDMPL77H69G113G, nel prosieguo indicata come "collaboratore";

PREMESSO CHE

- con Deliberazione D.G. n. _____ del _____ è stata approvata la stipula di un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss e 2229 e ss. del codice civile;

Ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1.L'ASL affida un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di addetto stampa alla dr.ssa Maria Paola Medde, giornalista per lo svolgimento in via prioritaria delle seguenti attività:

- cura dei collegamenti con gli organi di informazione, in stretta collaborazione con l'organo di vertice dell'Amministrazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione. Nello specifico dovranno essere svolte in stretto accordo con la Direzione Aziendale le seguenti attività:
- redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi ed in particolare curare le sezioni notizie, comunicati e approfondimenti del sito internet aziendale e di eventuali newsletter o altri prodotti editoriali;
- redazione di articoli per riviste e periodici specializzati e cura dei contenuti delle inserzioni a pagamento eventualmente acquistate dall'Azienda;

- organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa ,campagne d'informazione, prevenzione e promozione della salute;
- collaborazione alla definizione della proposta di Piano di Comunicazione Aziendale;
- collaborazione alla definizione della carta dei servizi aziendali;
- gestione della comunicazione interna della Direzione Aziendale;elaborazione di guide,opuscoli,carte informative e manifesti sul funzionamento dei servizi sanitari;

Art. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta della modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione della esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato della ASL, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche dell'organo di vertice alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L'ASL si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ri-

tenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

4. Il collaboratore, dovrà garantire la sua attività in tutte le circostanze ed eventi in cui sia determinante la prestazione professionale in questione, sia presso la sede dell'Azienda, sia con supporto telefonico e informatico per garantire continuità. Il collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Azienda, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporti di collaborazione instaurato con l'Azienda.

5 Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso in cui a seguito di verifica da parte della ASL dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente e sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse con l'ASL.

Art. 3 - Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito dei fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza

nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 4 - Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto, della durata di anni 4, ha decorrenza dal _____ al 30/04/2016 , con un impegno settimanale di ore 36;

Art. 5 - Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento e attestazione mensile, da parte del Direttore degli Uffici in Staff della Direzione Generale, presso cui il collaboratore presta la propria attività, l'ASL corrisponderà la somma annua di € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre cassa previdenziale professionale INPGI.

Art. 6 - Rimborso delle spese di trasferta

1. In caso di trasferta del collaboratore fuori dal luogo di svolgimento ordinario della collaborazione (con ciò intendendosi il Comune di Oristano) per motivi direttamente collegati all'incarico e previa autorizzazione, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio ecc.) saranno rim-

borsate previa presentazione dei documenti giustificativi con le stesse modalità di rimborso previste dalla normativa vigente per il personale dipendente.

**Art. 7 - Casi e modalità di sospensione temporanea della
prestazione**

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che prevede l'istituzione di un'apposita Gestione separata presso l'INPS, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- D.lgs. 151/01 e Decreto interministeriale 4 aprile 2002;
- art. 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro i rischi di malattia;
- art. 5 D.lgs. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo nei seguenti casi:

- infortunio, fino alla guarigione;
- malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratti di co.co.co. possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'ASL di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia o infortuni il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a

un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

Art. 8 - Estinzione del contratto

1. L'ASL e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

2. In caso di mancato preavviso l'ASL e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti da i precedenti artt. 2 e 3;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto

dell'incarico.

Art. 9 - Dati personali

1. Il collaboratore autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

Art. 10 - Foro competente

1. Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto la competenza è devoluta al Foro di Oristano.

Art. 11 - Spese e registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 634. Le spese di registrazione saranno a carico del collaboratore.

Il presente contratto, scritto su n.9 pagine, previa lettura e conferma viene dalle parti sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Collaboratore

(Dr. Mariano Meloni)

(Dr.ssa Maria Paola Medde)
